

IL QUADRO RW NEL MODELLO REDDITI 2021

La compilazione del quadro e i controlli
dell'amministrazione finanziaria

A cura di Salvatore Sanna

QUADRO RW

La disciplina sul monitoraggio fiscale interessa in modo significativo i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW ai sensi dell'art. 4 del DL 167/90.

Il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione dei redditi previsto per le persone fisiche (REDDITI PF), le società semplici ed enti equiparati (REDDITI SP) e gli enti non commerciali (REDDITI ENC) che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

QUADRO RW

Incompatibilità della disciplina nazionale con l'ordinamento comunitario

Secondo quanto indicato dalla denuncia AIDC 12.12.2019 n. 14, gli obblighi richiesti per la compilazione del quadro RW del modello REDDITI ex art. 4 del DL 167/90 sono in contrasto con i principi comunitari, in particolare quello in materia di libera circolazione dei capitali (art. 63 del TFUE).

In merito, l'Associazione osserva che il quadro RW impone un livello di dettaglio eccessivo, tale da superare gli obiettivi di contrasto all'evasione che esso si pone. Le esigenze di controllo fiscale sono del resto oggi soddisfatte dallo scambio automatico d'informazioni (c.d. "Common Reporting Standard").

IVIE E IVAFE

Inoltre, sempre all'interno di questo quadro, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali devono liquidare le imposte patrimoniali per gli investimenti esteri denominate IVIE e IVAFE.

AMBITO SOGGETTIVO

Sono tenuti alla compilazione del quadro RW i soggetti residenti in Italia indicati dall'art. 4 del DL 167/90, ossia:

- ✓ le persone fisiche;
- ✓ gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
- ✓ del TUIR). le società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5

AMBITO SOGGETTIVO – IVIE E IVAFE

In origine, l'IVIE e l'IVAFAFE erano dovute dalle sole persone fisiche residenti. A partire dall'1.1.2020, invece, esse devono essere liquidate anche:

- ✓ dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- ✓ dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

DISPONIBILITÀ O POSSIBILITÀ DI MOVIMENTAZIONE DI CONTI ESTERI

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale sussistono non solo in capo all'intestatario formale di investimenti esteri, bensì anche in capo a colui che ne abbia la detenzione e/o la disponibilità o la possibilità di movimentazione (Cfr. Cass. 21.7.2010 n. 17051, Cass. 7.5.2007 n. 10332 e Cass. 11.6.2003 n. 9320).

DISPONIBILITÀ O POSSIBILITÀ DI MOVIMENTAZIONE DI CONTI ESTERI

In tal senso, in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38, § 1.1).

PERSONE INTERPOSTE

La circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38 (§ 1.1) ha confermato che l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

TITOLARI EFFETTIVI DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del DL 167/90, sono tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 2 lett. pp) e dall'art. 20 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 e successive modificazioni.

TITOLARI EFFETTIVI DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

In merito, l'art. 1 co. 2 lett. pp) stabilisce che per titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

L'art. 20 del DLgs. 231/2007, inoltre, stabilisce al co. 1 che “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”.

TITOLARI EFFETTIVI DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

Differenze rispetto all'interposizione fittizia

La disciplina mutuata dal DLgs. 231/2007 ai fini del monitoraggio fiscale si riferisce al possesso di partecipazioni o interessenze in società o altre entità ed istituti giuridici non fittiziamente interposti.

Infatti, come prima precisato, in presenza di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere dichiarato dal socio o dal beneficiario indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo.

TITOLARI EFFETTIVI – SOCIETÀ

Il titolare effettivo in caso di soggetti che non siano persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso delle società di capitali:

- ✓ costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;
- ✓ costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

TITOLARI EFFETTIVI – SOCIETÀ

Attività estere possedute tramite società estere white list

Per la detenzione di attività estere per il tramite di società estere white list, il contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio (ad esempio, la percentuale della partecipazione al capitale sociale è superiore al 25%) deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e la percentuale di partecipazione rilevante. In questo caso, il contribuente non deve applicare l'approccio look through.

TITOLARI EFFETTIVI – SOCIETÀ

Attività estere possedute tramite società estere white list




Fig. 1 - Attività estere possedute tramite società estere white list (circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38, es. n. 2)

TITOLARI EFFETTIVI – SOCIETÀ

Attività estere possedute tramite società estere white list

Il provv. Agenzia delle Entrate 18.12.2013 n. 151663 ha precisato che non rilevano le partecipazioni possedute in società residenti che effettuano investimenti all'estero, salvo nel caso in cui per il tramite di tali partecipazioni, unitamente a quelle detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si determina il requisito di “titolare effettivo”.

In quest'ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.

TITOLARI EFFETTIVI – SOCIETÀ

Esempio

Una persona fisica possiede una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list (Germania) in misura pari al 15% e una partecipazione in una società italiana nella misura del 70% che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50%. Il valore nominale della partecipazione è di 50.000,00 euro.




Fig. 2 - Partecipazione in società white list tramite srl italiana

TITOLARI EFFETTIVI – SOCIETÀ

Attività estere possedute tramite società estere white list

La persona fisica detiene una partecipazione in una società italiana che a sua volta detiene una partecipazione di controllo nella società estera. Di conseguenza, applicando l'effetto demoltiplicativo previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 18.12.2013 n. 151663, la partecipazione effettiva nella società estera derivante dalla catena di controllo delle partecipazioni dirette e indirette è pari al 50% ($15\% + 70\% \times 50\%$).

Alla luce di questo risultato, la persona fisica si presume essere titolare effettivo anche della società estera e compilerà il quadro RW come segue.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	2	2	094	15	2	50.000,00	50.000,00			
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)				
9	10	11	12	13	14	15	16			
,00			,00				,00			
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
,00	,00	,00	,00	5	50	X				
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo					Codice fiscale altri cointestatori					
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
C.F. società tedesca										

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

In presenza di una persona giuridica privata di cui al DPR 361/2000, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- ✓ i fondatori, ove in vita;
- ✓ i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- ✓ i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Qualora l'applicazione dei criteri di cui all'art. 20 co. 1 - 4 del DLgs. 231/2007 non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Sul tema, si segnala anche quanto previsto dall'art. 22 co. 5 del DLgs. 231/2007 (norma che però non viene richiamata dall'art. 4 del DL 167/90), per il quale possono considerarsi titolari effettivi il costituente o i costituenti (ossia, il disponente o i disponenti), i fiduciari (quindi i trustee), i guardiani o comunque qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo sui beni conferiti nel trust.



Questo quadro normativo, però, non può essere interpretato nell'ottica di dover considerare tenuti alla compilazione del quadro RW tutti i soggetti che sono coinvolti nella vicenda negoziale del trust.

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2019 n. 53, la definizione di titolarità effettiva, proveniente dalla disciplina dell'antiriciclaggio, deve essere interpretata in modo compatibile con la finalità del quadro RW.



Presupposto per essere tenuti alla compilazione del quadro RW è una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione. Di conseguenza, l'amministratore (o il direttore generale) di una fondazione (ente non commerciale) oppure il trustee di un trust non sono tenuti alla compilazione del quadro RW.

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate può essere esteso anche alla posizione del guardiano, il quale svolge una funzione che, ordinariamente, non prevede alcun diritto patrimoniale sulle disponibilità estere del trust (in questo senso, si veda la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.10.2020 n. 506).

Beneficiario del trust

Secondo la bozza di circolare sull’istituto del trust , i beneficiari di un trust (sia esso discrezionale o non discrezionale; trasparente o opaco ai fini della imputazione fiscale dei redditi) sono titolari effettivi ai fini della compilazione del quadro RW quando sono “individuati o facilmente individuabili”, ossia quando sia possibile identificarli, anche indirettamente (ad esempio, i discendenti in linea retta del disponente), attraverso l’atto di trust o da altri documenti.

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Beneficiario del trust

Inoltre, si precisa che qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust.

Tuttavia, non sono soggetti alla compilazione del quadro RW i c.d. “beneficiari successivi”, ossia coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, salvo che non siano potenzialmente destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti”.

Quindi, rispetto a tali soggetti assume comunque rilevanza l’eventuale attribuzione disposta in loro favore a discrezione del trustee.

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Beneficiario del trust

La bozza di circolare mette in evidenza come la norma non faccia più riferimento, per le entità diverse dalla società, a percentuali minime (25% nella normativa previgente) di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica. Quindi l'obbligo di monitoraggio riguarda tutti i beneficiari individuati o facilmente individuabili, a prescindere dal fatto che siano destinatari di una quota di patrimonio più o meno rilevante.

Ai fini in esame, il trustee è tenuto:

- ✓ ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust;
- ✓ e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri.

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Approccio look through

I soggetti residenti che risultano titolari effettivi di trust esteri sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all'estero dal trust applicando l'approccio look through.

Il “titolare effettivo” del trust deve indicare nel quadro RW le attività estere che il trust detiene, non solo direttamente, ma anche per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e fintantoché si configuri la titolarità effettiva degli investimenti.

Invece, il beneficiario di un trust estero che non risulti “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile senza adottare l'approccio look through.

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Trust residenti in Italia

I trust opachi e trasparenti residenti in Italia, non fittiziamente interposti, ricompresi tra i soggetti di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR (enti non commerciali), sono in linea di principio tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.

Inoltre, per i trust trasparenti residenti in Italia, gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul trust ente non commerciale:

- ✓ per tutte le attività detenute all'estero, se nessuno dei beneficiari riveste la qualifica di “titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- ✓ in ogni caso, limitatamente alle attività estere non attribuibili ai “titolari effettivi”.

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Trust residenti in Italia

Quindi, la quota di attività detenute all'estero da un trust residente che non viene dichiarata dai titolari effettivi deve essere indicata nel quadro RW del trust.

In altri termini, il “titolare effettivo” del trust residente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore delle attività estere detenute dal trust, nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile. Qualora, poi, i soggetti residenti in Italia risultino “titolari effettivi” dell'intero patrimonio del trust, questo è esonerato dalla compilazione del quadro RW.

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Trust residenti in Italia

Non sarebbero, invece, tenuti alla compilazione del quadro RW i beneficiari dei trust opachi residenti in Italia.



Fig. 3 - Trust residente in Italia e quadro RW

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Esempio

Il titolare effettivo di un trust trasparente è destinatario di una quota pari al 75% del patrimonio detenuto all'estero dal trust. In tal caso, il contribuente, in qualità di titolare effettivo degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria del trust, deve indicare nel quadro RW il valore complessivo delle attività estere (nel caso di specie si ipotizza un conto corrente in Svizzera), nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile (75%).

Il trust, se ente non commerciale residente, deve indicare nel proprio RW il valore del predetto conto corrente e la percentuale del patrimonio non attribuibile al “titolare effettivo” (25%).

Pertanto, la persona fisica titolare effettiva degli investimenti esteri detenuti dal trust compila il quadro RW come segue.

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Esempio

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
4	2	1	071	75	2	50.000,00	50.000,00
9		10		11		12	
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
,00				,00		,00	
14		15		16		17	
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta	
,00		,00		,00		,00	
18		19		20		21	
Vedere istruzioni		Quota partecipazione		Solo monitoraggio		Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	
5		75		X		codice fiscale trust	
22				23			
Codice fiscale altri cointestatari				24			
				□			

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Esempio

Il trust ente non commerciale residente, poi, compila il quadro RW come segue.

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	1		1	071	25	2	50.000,00	50.000,00		
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)		IVIE	
	9	10	11	12	13					
RW1	,00	365	100,00		,00					
	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio			
	14	15	17	18	19	20				
	,00	100,00	,00	5		<input type="checkbox"/>				
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari						
	21	22		23			24			
							<input type="checkbox"/>			

TITOLARI EFFETTIVI – ENTI E TRUST

Trust residente all'estero

I soggetti residenti che risultano titolari effettivi di trust esteri sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all'estero dal trust applicando l'approccio look through.

Il “titolare effettivo” del trust deve indicare nel quadro RW le attività estere che il trust detiene, non solo direttamente, ma anche per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e fintantoché si configuri la titolarità effettiva degli investimenti.

Invece, il beneficiario di un trust estero che non risulti “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile senza adottare l'approccio look through .

ATTIVITÀ PATRIMONIALI ESTERE

Gli investimenti di natura patrimoniale da indicare nel quadro RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

Attività patrimoniali estere

Immobili (anche se tenuti a disposizione).

Preziosi e opere d'arte che si trovano (anche in custodia) fuori dal territorio dello Stato.

Gli yacht e le imbarcazioni o le navi da diporto "esteri".

Altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.).

Mobili e oggetti di antiquariato.

ATTIVITÀ PATRIMONIALI ESTERE

Secondo quanto chiarito nel Videoforum Agenzia delle Entrate 21.1.2014, il mobilio deve essere indicato nel quadro RW nel caso in cui si tratti di un “investimento”, ossia di un bene di considerevole valore economico, tale da poterlo equiparare a un’opera d’arte e in quanto tale suscettibile, anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell’art. 67 del TUIR (per effetto, ad esempio, del suo noleggio per l’allestimento di un’esposizione d’arte).

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Nella tabella che segue vengono sintetizzati gli investimenti esteri che presuppongono l'obbligo di compilazione del quadro RW per i soggetti residenti in Italia secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38.

Attività finanziarie estere

Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli simili, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi).

Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere.

Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato.

Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero.

Diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati.

Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Bitcoin e criptovalute.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Finanziamenti infruttiferi

Muovendo da quanto indicato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38, l'obbligo di dichiarazione nel quadro RW dovrebbe riguardare anche i finanziamenti infruttiferi erogati a soggetti esteri, in quanto dette attività possono essere astrattamente ricondotte tra quelle che, anche potenzialmente, in futuro potrebbero produrre reddito attraverso una modifica delle condizioni contrattuali e/o attraverso operazioni di cessione.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Finanziamenti infruttiferi

Si segnala sul punto la C.T. Prov. Treviso 25.6.2014 n. 508/9/14, la quale sostiene che il DL 167/90 impone l'obbligo dell'indicazione in RW dei finanziamenti infruttiferi erogati a soggetti esteri perché la finalità della norma è di avere traccia di tutte le operazioni effettuate dai soggetti residenti, che, avvalendosi di soggetti non residenti, si pongono al di fuori del circuito degli intermediari.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Finanziamenti infruttiferi

Nello stesso senso, si è espressa anche la sentenza C.T. Reg. Milano 15.5.2018 n. 2165/6/18, secondo la quale le sanzioni da RW “hanno un titolo autonomo e preesistente, che trova la sua ratio nella constatazione della mera elusione di un mero obbligo dichiarativo, del tutto indipendente da qualsiasi previsione presunta o reale di evasione fiscale, volta a consentire un monitoraggio periodico delle attività finanziarie detenute all'estero, in cui certamente rientrano le somme depositate in conti bancari del Paese in questione”.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Finanziamenti infruttiferi

Contro l'impostazione sopracitata, si sono espresse invece le sentenze C.T. Reg. Venezia 17.1.2018 n. 70/2/18 e C.T. II° Bolzano 12.6.2014 n. 48/2/14, secondo le quali l'obbligo di compilazione del quadro RW non concerne qualsiasi investimento all'estero ovvero qualsiasi attività estera di natura finanziaria, ma solo quelli potenzialmente idonei a produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Bitcoin e criptovalute

All'interno del quadro RW, i bitcoin e le criptovalute devono essere segnalati nella colonna 3 (codice individuazione bene) con il codice "14" che oltre alle "Altre attività estere di natura finanziaria" richiama anche le "valute virtuali". In questo caso, il codice dello Stato estero (colonna 4) non è obbligatorio.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Disponibilità detenute presso una piattaforma di peer to peer lending.

Per investimenti effettuati su piattaforme di prestiti c.d. “peer to peer (P2P)”, che sono produttivi di interessi soggetti alla ritenuta a titolo di imposta del 26% ex art. 44 co. 1 lett. d-bis) del TUIR, la risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.6.2020 n. 169 ha chiarito che:

- ✓ deve essere compilato il quadro RW del modello REDDITI PF, utilizzando il codice “14” relativo ad “altre attività estere di natura finanziaria”;
- ✓ è dovuta l’IVAFE se l’investimento possiede il requisito della negoziabilità.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Dossier titoli

La circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 (§ 14) ha chiarito le modalità di compilazione del quadro RW per i dossier titoli. In un'ottica di semplificazione, si devono indicare solo il valore iniziale e il valore finale del dossier (oltre, naturalmente, ai giorni di possesso), non rilevando le variazioni intervenute durante l'anno e, soprattutto, non rilevando la composizione del dossier; non occorre, quindi, compilare tanti rigi del quadro quante sono le attività finanziarie ricomprese nel dossier.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Dossier titoli

Nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili ad un apporto di capitale, il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerato come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Dossier titoli

Gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno duplici:

- ✓ si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell'apporto;
- ✓ in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell'apporto e il valore finale.

TASSI DI CAMBIO

Tassi di cambio da utilizzare per gli importi in valuta estera

Per la valorizzazione delle attività estere occorre utilizzare i cambi medi mensili rilevanti agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR, individuati con appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circ. 14.5.2014 n. 10 (§ 13.4), il cambio da utilizzare per i valori iniziali è quello medio mensile del mese di dicembre dell’anno precedente.

Per le attività detenute in modo continuativo nel corso dell’anno 2020, quindi:

- ✓ le consistenze iniziali devono essere valorizzate ai cambi del mese di dicembre 2019, fissati con provv. Agenzia delle Entrate 17.1.2020 n. 10609;
- ✓ le consistenze finali devono essere valorizzate ai cambi del mese di dicembre 2020, fissati con provv. Agenzia delle Entrate 7.1.2021 n. 2886.

CONTI CORRENTI ESTERI

Assenza di un limite quantitativo eccetto per i conti correnti estero

Prima della modifica operata dall'art. 9 della L. 97/2013, l'art. 4 co. 5 del DL 167/90 prevedeva che gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria diventassero oggetto di indicazione nel quadro RW “se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo di imposta (...)” supera l'importo di 10.000,00 euro.

Il limite di 10.000,00 euro, dunque, era l'elemento dirimente ai fini della compilazione della sezione II del “vecchio” quadro RW, nel senso che la stessa doveva essere compilata quando si detenevano più attività che, complessivamente, superavano il limite in questione anche se singolarmente assunte risultavano al di sotto dello stesso.

CONTI CORRENTI ESTERI

Conti correnti e depositi esteri

L'unica eccezione al principio che prevede il monitoraggio a prescindere dall'importo detenuto all'estero è rappresentata dai depositi e dai conti correnti esteri i quali, possono non essere dichiarati se complessivamente di importo inferiore a 15.000,00 euro.

In particolare, la disposizione sopracitata stabilisce che gli obblighi di indicazione *“non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro”*. Si tratta, dunque, di un esonero non correlato al momento di chiusura del periodo di imposta, ma, di fatto, a un picco di disponibilità della specifica attività finanziaria nel corso dell'anno.

LIQUIDAZIONE DELL'IVIE

All'interno del quadro RW viene liquidata l'IVIE, un'imposta dello 0,76% sul valore degli immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati .

In origine, l'imposta era dovuta dalle sole persone fisiche residenti. A partire dall'1.1.2020, invece, essa risulta dovuta anche:

- ✓ dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- ✓ dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Soggetto passivo dell'IVIE è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso.

LIQUIDAZIONE DELL'IVA FE

Sempre all'interno del quadro RW deve essere liquidata anche l'IVA FE, ossia l'imposta patrimoniale dello 0,2% che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero.

In origine, l'imposta era dovuta dalle sole persone fisiche residenti . A partire dall'1.1.2020, invece, essa risulta dovuta anche:

- ✓ dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- ✓ dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

LIQUIDAZIONE DELL'IVAFE

Conti correnti e depositi di risparmio

Se il contribuente è una persona fisica, per i conti correnti ed i depositi di risparmio, l'IVAFE è stata prevista in misura fissa per un ammontare pari a 34,20 euro per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero.

Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all'estero dal contribuente.

In caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni e per i conti cointestati, l'imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso.

L'imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti della persona fisica sia non superiore a 5.000,00 euro.

Al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall'imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari, l'art. 134 del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 77/2020) ha modificato l'art. 19 co. 20 del DL 201/2011 stabilendo la misura fissa di 100,00 euro per l'IVAFE applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

PRESUNZIONE DI FRUTTUSITÀ

L'art. 6 del DL 167/90 prevede una presunzione di fruttuosità degli investimenti all'estero posseduti da un contribuente residente tenuto agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

Le attività estere si presumono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta.

Natura della presunzione di fruttuosità

Secondo la quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38 (§ 1.3), la presunzione di fruttuosità è una presunzione relativa dal momento che può essere opposta prova contraria da parte del contribuente. Pertanto, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e di compilazione del quadro RW, qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi le attività finanziarie non abbiano prodotto redditi nel periodo d'imposta o siano infruttifere, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza per giustificare, in caso di successivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la mancata compilazione del relativo quadro reddituale.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Esempio

Si ipotizza una persona fisica residente che possiede una relazione bancaria in Svizzera che contiene le seguenti tipologie di investimento.

Euro	Valore iniziale	Valore finale
Conto corrente	18.500	12.000
Obbligazioni	50.000	50.980
Azioni	150.000	149.000
OICR	160.000	162.000

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

La relazione bancaria è in euro e non sono stati operati apporti nel corso dell'anno.

Generalmente si è soliti ripartire le diverse tipologie di investimento contenute nella relazione in diversi righi. La circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 (§ 14) ha tuttavia chiarito che la relazione bancaria può essere monitorata in un unico rigo indicando il valore cumulativo.

L'Agenzia delle Entrate non ha chiarito se debba essere scorporato il conto corrente. Si ritiene di aderire a questa possibile interpretazione anche per poter determinare l'IVAFE in modo corretto.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Il conto corrente va monitorato con la seguente modalità.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale						
1	2	3	4	5	6	7	8						
1		1	071	100	2	18.500,00	10.700,00						
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)							
9	,00	10	365	11	34,00	12	,00						
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio			
14	,00	15	34,00	16	,00	17	,00	18	2	19	20	<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori									
21				22				23				24	<input type="checkbox"/>

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

La colonna 8 accoglie la giacenza media che supponiamo essere pari a 10.700,00 euro.

La colonna 9 non deve essere compilata con l'indicazione del valore massimo nell'anno, in quanto attualmente la Svizzera rientra nella white list del DM 4.9.96. La colonna 18 contiene il codice "2", in quanto si suppone che siano stati percepiti degli interessi attivi all'estero che vanno dichiarati nel rigo RM12.

L'IVAFE è dovuta nella misura di 34,20 euro.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

A questo punto si deve compilare un ulteriore rigo per il resto della relazione bancaria.

L'IVAFE è dovuta nella misura dello 0,2%.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1 1	2	3 20	4 071	5 100	6 1	7 360.000,00	8 361.980,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IME)	
9 0,00	10 365	11 724,00	12 0,00	13 0,00			
RW1	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IME dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14 0,00	15 724,00	16 0,00	17 0,00	18 4	19	20 <input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatarì				
21	22	23	24 <input type="checkbox"/>				

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione del quadro RW i seguenti soggetti:

- ✓ le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- ✓ le società alle stesse equiparate ex art. 5 co. 3 lett. a) e b) del TUIR (le società di armamento sono assimilate rispettivamente alle snc o alle sas a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza; le società di fatto sono equi-parate alle snc quando hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale);
- ✓ le società di capitali e gli enti commerciali.

SOGGETTI ESONERATI

Titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza nel mezzogiorno

Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno e che beneficiano del regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7%.

Questa disciplina trova applicazione a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia effettuati dall'1.1.2019.

SOGGETTI ESONERATI

Dipendenti pubblici all'estero e lavoratori frontalieri

Gli obblighi dichiarativi riguardanti il quadro RW non si applicano:

- ✓ alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero ;
- ✓ ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

SOGGETTI ESONERATI

Dipendenti pubblici all'estero e lavoratori frontalieri

Quest'ultimo esonero si applica con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative svolte all'estero e, limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso.

I lavoratori all'estero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono invece tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti.

SOGGETTI ESONERATI

Beneficiari del regime dei neo domiciliati

Ai sensi dell'art. 24-bis del TUIR, le persone fisiche (e, su richiesta, i loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in relazione ai redditi prodotti all'estero, possono accedere ad un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali locali).

Per i periodi d'imposta di validità dell'opzione opera l'esenzione dall'obbligo di:

- ✓ compilare il quadro RW;
- ✓ versare l'IVIE e l'IVAFE.

Tali esenzioni operano anche nei confronti dei familiari interessati dall'opzione.

ESONERI OGGETTIVI

Gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Pertanto, l'esonero è previsto:

- ✓ per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
- ✓ per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
- ✓ per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari.

REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 5 del DL 167/90, la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute all'estero all'interno del quadro RW è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Laddove tali attività siano detenute in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata, la violazione viene punita con una sanzione che va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.

TERMINE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 472/97, l'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione (momento che coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere compilato il quadro RW).

ATTIVITÀ DETENUTE IN PARADISI FISCALI

La norma sulle attività detenute in Paradisi fiscali prevede il raddoppio dei termini:

- ✓ per l'applicazione della presunzione di cui all'art. 12 del DL 78/2009;
- ✓ per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4 del DL 167/90 per le attività detenute nei paradisi fiscali.

ATTIVITÀ DETENUTE IN PARADISI FISCALI

Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del DL 78/2009 convertito, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui ai co. 1, 2 e 3 dell'art. 4 del DL 167/90 si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

Si tratta di una presunzione legale, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, il quale dovrà dimostrare che le attività detenute in un paradiso fiscale, non oggetto di monitoraggio fiscale, non sono frutto di evasione.

Sanzioni

In caso di accertamento di tale situazione, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'art. 1 del DLgs. 471/97. La presunzione non qualifica i "redditi sottratti a tassazione" come "redditi prodotti all'estero"; ne consegue che il raddoppio delle sanzioni non si cumula con l'aumento di un terzo previsto dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 472/97.

ATTIVITÀ DETENUTE IN PARADISI FISCALI

Retroattività della presunzione

L'art. 12 del DL 78/2009 è entrato in vigore l'1.7.2009, quindi la presunzione non può operare per le annualità antecedenti; in altri termini, essa può trovare applicazione a partire dalle violazioni effettuate in occasione della compilazione del quadro RW relativo all'anno 2009, che avrebbe dovuto essere inviato entro il 30.9.2010.

Nonostante l'Agenzia delle Entrate abbia optato per la retroattività della norma (circ. 13.3.2015 n. 10 e 19.2.2015 n. 6, § 15.1), la tesi dell'irretroattività è confermata sia dalla giurisprudenza di merito maggioritaria sia dalla Cassazione, secondo cui la retroattività "porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non avrebbe, ad esempio, avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore, pregiudicandone l'effettivo espletamento del diritto di difesa, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.» (cfr. Cass. 2.2.2018 n. 2662; nello stesso senso, Cass. 21.12.2018 n. 33223 e Cass. 30.1.2019 n. 2562).

ATTIVITÀ DETENUTE IN PARADISI FISCALI

Retroattività della presunzione

Con l'introduzione del co. 2-ter all'interno dell'art. 12 del DL 78/2009, sono stati altresì raddoppiati i termini per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 20 del DLgs. 472/97126 per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale di cui al DL 167/90 relative ad attività detenute in paradisi fiscali.

Si osserva che la disposizione in argomento esplica i propri effetti esclusivamente sulle specifiche violazioni indicate dei co. 1, 2 e 3 dell'art. 4 del DL 167/90, ossia quelle relative alla compilazione del quadro RW.

La presunzione in argomento opera anche se il contribuente ha ravveduto le violazioni sul monitoraggio fiscale.

ATTIVITÀ DETENUTE IN PARADISI FISCALI

Ravvedimento


La natura tributaria degli illeciti riguardanti il quadro RW consente di applicare alle predette violazioni l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, con cui si provvede a rimuovere un comportamento del contribuente sanzionabile da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il ravvedimento deve essere posto in essere utilizzando come base di calcolo la sanzione minima del 3% (oppure la sanzione minima del 6% in caso di attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata).

Commercialista e innovazione digitale.



Abbiamo una rosa di soluzioni per i tuoi servizi ai clienti.



sistemiamo l'Italia

Il nostro obiettivo è aiutarti nel tuo lavoro, per questo ti garantiamo le soluzioni software più adatte a ogni esigenza e con la migliore assistenza.

PROFIS® per i servizi contabili e fiscali, evolve e integra nuovi strumenti che ti permettono di collaborare con tutti i clienti, condividere dati e documenti, gestire servizi personalizzati di fatturazione elettronica e contabilità condivisa, specializzati in servizi di consulenza aziendale. In più, tutti gli Utenti PROFIS® hanno a disposizione strumenti di CRM, integrati e gratuiti, per analizzare la clientela di studio, individuare opportunità, comunicare nuovi servizi.

SPORTELLO.cloud® per collaborare con tutti i clienti di studio e gestire i servizi digitali di oggi e di domani, dalla fatturazione on line e gestione degli incassi e pagamenti alla condivisione e validazione dei documenti (dichiarativi, bilanci, indici), alla conservazione digitale.

Innovazione digitale per gli Utenti Sistemi significa poter contare sulla **Service Farm® Sistemi**, tutta Italiana, certificata e dotata dei migliori standard di sicurezza e protezione dei dati.

Chiamate noi o il più vicino dei nostri Partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme, sistemiamo l'Italia.

Insieme, per ogni soluzione.